

Deliberazione 3 novembre 2011 - ARG/gas 154/11

Disposizioni in materia di determinazione delle tariffe di riferimento, relative al servizio di distribuzione del gas, per gli anni 2010 e 2011. Integrazioni della RTDG

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 novembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2009, GOP 46/09, di approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09, di conclusione dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 206/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/10);
- la relazione conclusiva sugli approfondimenti svolti, ai sensi delle disposizioni degli articoli 2 e 4 della deliberazione ARG/gas 197/09, predisposta dalla Direzione Tariffe, riportata nell'Allegato B alla deliberazione ARG/gas 114/10;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 115/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 115/10);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 195/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 195/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, AGI 19/10;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 235/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/com 100/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 100/11);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nn. 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010 e nn. 1106, 1107, 1108 e 1109 del 2011 (di seguito: sentenze TAR Lombardia).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/gas 115/10, l'Autorità ha proceduto alla rideterminazione per l'anno 2010 delle tariffe di riferimento, di cui all'articolo 22 della RTDG;
- successivamente all'approvazione della deliberazione ARG/gas 115/10, sono emersi alcuni errori materiali nelle procedure di calcolo impiegate per la quantificazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2009 e 2010 e sono pervenute alcune istanze di riesame delle posizioni di alcune imprese;
- sempre successivamente all'approvazione della deliberazione ARG/gas 115/10, con le sentenze sopra richiamate, il TAR Lombardia ha accolto parzialmente alcuni dei ricorsi avverso la RTDG, altri atti regolatori di modifica e integrazione della RTDG, nonché taluni provvedimenti amministrativi di attuazione;
- con deliberazione AGI 19/10, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze TAR Lombardia;
- come indicato nella parte di motivazione della deliberazione ARG/gas 195/10, l'ottemperanza delle sentenze TAR Lombardia richiederebbe l'adozione, da parte dell'Autorità, di provvedimenti di modifica della regolazione tariffaria e l'esperimento, su alcuni aspetti, di una preventiva consultazione;
- nelle more di tali azioni, l'Autorità ha comunque valutato l'esigenza di garantire certezza agli operatori e conseguentemente, con la deliberazione ARG/gas 195/10, ha proceduto alla rideterminazione delle tariffe di riferimento relative al servizio di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2009, al fine di completare, seppure in via provvisoria, l'iter dei meccanismi perequativi relativi

al medesimo anno 2009, mentre ha rimandato a successivo provvedimento la fissazione, pur provvisoria, delle tariffe di riferimento per l'anno 2010, da adottarsi in tempo utile ai fini della determinazione degli importi di perequazione a saldo relativi al medesimo anno 2010, previsti per la seconda metà dell'anno 2011;

- sempre nelle more delle azioni necessarie per ottemperare alle sentenze TAR Lombardia e in coerenza con le disposizioni della RTDG, secondo cui la tariffa obbligatoria applicata agli utenti delle reti di distribuzione di gas naturale è disaccoppiata dalla tariffa di riferimento che determina il vincolo ai ricavi delle singole imprese di distribuzione e l'eventuale disallineamento è compensato attraverso i meccanismi di perequazione, con la deliberazione ARG/gas 235/10, l'Autorità ha determinato le tariffe obbligatorie per l'anno 2011;
- con la deliberazione ARG/com 100/11, con riferimento alle perequazioni relative all'anno 2010, sono stati differiti i termini previsti dalla RTDG per la comunicazione dei dati, per la quantificazione dei saldi e per i successivi pagamenti;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2010, disposta con la deliberazione ARG/gas 115/10, l'Autorità ha considerato tutti i questionari e relative dichiarazioni pervenuti entro il 15 luglio 2010, tempo ultimo utile per le elaborazioni;
- ai fini della revisione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, di cui alla deliberazione ARG/gas 195/10, l'Autorità ha considerato tutti i questionari e relative dichiarazioni pervenuti entro il 15 luglio 2010 e ha anche tenuto conto della correzione degli errori interpretativi e di lettura dei questionari per le imprese indicate nelle Tabelle 1 e 2 della medesima deliberazione;
- ai fini della determinazione delle tariffe obbligatorie per l'anno 2011, definite con la deliberazione ARG/gas 235/10, la Direzione Tariffe dell'Autorità ha esaminato anche le istanze di correzione di dati relativi ad anni precedenti il 2009 inviate entro il 2 novembre 2011, termine ultimo utile per le elaborazioni; e che in assenza di ulteriori disposizioni tale termine è da ritenersi valido anche per la successiva determinazione delle tariffe di riferimento relative al medesimo anno 2011;
- anche successivamente alle determinazioni tariffarie per l'anno 2011, oggetto della deliberazione ARG/gas 235/10, alcune imprese distributrici hanno trasmesso istanze relative a:
 - riesame degli esiti dell'indagine conoscitiva, avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09 e dei successivi approfondimenti, disposti con la deliberazione ARG/gas 197/09;
 - integrazione dei dati relativi agli incrementi patrimoniali riportati nei questionari tariffari trasmessi all'Autorità a seguito del reperimento delle fonti contabili giustificative degli incrementi patrimoniali;
 - rettifica di dati riportati nei questionari tariffari precedentemente trasmessi all'Autorità;
 - accettazione di dati in relazione all'omesso invio della richiesta di determinazione delle tariffe nei tempi previsti per gli anni 2009 e 2010.
- secondo le disposizioni del comma 7.6 della RTDG, la determinazione d'ufficio ha efficacia fino all'esercizio in cui saranno resi disponibili i dati relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento del servizio.

- secondo quanto disposto dal comma 7.10 della RTDG, le richieste di rettifiche di dati trasmessi inoltrate all'Autorità successivamente alla scadenza di cui al comma 7.1 della RTDG comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi ammessi di cui all'Articolo 26 della RTDG indotta dalla rettifica medesima, con un minimo di 1000 euro;
- il comma 8.1 della deliberazione ARG/gas 197/09 stabilisce che le disposizioni relative all'applicazione dell'indennità amministrativa entrino in vigore a partire dalle determinazioni tariffarie per l'anno 2010 e si applichino limitatamente alle richieste di rettifica presentate successivamente all'entrata in vigore della medesima deliberazione ARG/gas 197/09.

Considerato inoltre che:

- la tariffa di riferimento è determinata d'ufficio nei casi previsti dal comma 7.5 della RTDG e nei casi in cui l'indagine conoscitiva, avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09 e completata mediante i successivi approfondimenti disposti con la deliberazione ARG/gas 197/09, abbia avuto esito negativo;
- l'Autorità, nei casi in cui le imprese distributrici non abbiano fornito i dati necessari, ai fini della determinazione d'ufficio della componente della tariffa di riferimento a copertura dei costi di capitale centralizzati $t(cen)_{t,c}^{capex}$, ha assunto in via cautelativa il valore minimo approvato rispettivamente, per le imprese distributrici di gas naturale e per le imprese distributrici di gas diversi dal naturale;
- l'Autorità, nei casi in cui le imprese distributrici non abbiano fornito i dati necessari, ai fini della determinazione d'ufficio della componente della tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$, essendo tale componente fissata in via parametrica e differenziata in funzione della dimensione delle imprese e della densità della clientela, ha assunto in via cautelativa il minimo tra i livelli calcolati, relativo a imprese grandi operanti in aree ad alta densità di clientela;
- le componenti della tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura e commercializzazione previste dall'articolo 24 e 25 della RTDG, $t(ins)_t^{opex}$, $t(rac)_t^{opex}$ e $t(cot)_t$ sono fissate in via parametrica e non è necessario pertanto disporre di dati specifici relativi alle singole imprese o alle singole località dalle medesime servite, ai fini della loro determinazione;
- invece, la determinazione d'ufficio delle componenti della tariffa di riferimento a copertura dei costi di capitale di località, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$, secondo quanto previsto dal comma 7.6 della RTDG si fonda sul vincolo calcolato per l'anno termico 2007-2008 e richiede la disponibilità di dati aggiornati relativi al numero dei punti di riconsegna serviti;
- in assenza di dati relativi al vincolo di ricavo e/o al numero di punti di riconsegna serviti, gli attuali algoritmi di calcolo comportano la fissazione pari a zero delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$, a copertura dei costi di capitale di località;

- è stato segnalato all'Autorità come tale assunzione possa risultare eccessivamente penalizzante, a fronte di una mancanza che, in talune circostanze, si configura come una mera dimenticanza da parte del personale addetto all'inserimento dei dati.

Considerato infine che:

- eventuali squilibri tra il gettito assicurato dall'applicazione delle tariffe obbligatorie, definite per l'anno 2010 con la deliberazione ARG/gas 206/09 e il gettito necessario per l'erogazione dei saldi di perequazione calcolati sulla base di tariffe di riferimento modificate rispetto alle determinazioni originarie sono gestiti mediante la componente UG1 e non richiedono conguagli di partite tariffarie pregresse nei confronti dei clienti finali.

Ritenuto che:

- sia opportuno, in relazione alle difficoltà connesse al reperimento dei dati e ai necessari tempi di apprendimento per l'adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dalla RTDG, nonché alla situazione concreta relativa alle tariffe di riferimento per gli anni 2010 e 2011, che devono essere ancora determinate, prevedere una deroga rispetto al principio generale stabilito al comma 7.6 della RTDG, secondo cui i dati resi disponibili sono utilizzati per le determinazioni tariffarie relative agli anni successivi a quello in cui i medesimi dati sono stati resi disponibili;
- sia opportuno, per le medesime ragioni esposte al punto precedente, rivedere, limitatamente alle determinazioni delle tariffe di riferimento relative all'anno 2010, la posizione indicata nella parte di motivazione della deliberazione ARG/gas 235/10, che escludeva un effetto retroattivo rispetto alle istanze, accolte positivamente, di correzione di dati relativi ad anni precedenti il 2009, inviate entro il 2 novembre 2011;
- sia di conseguenza opportuno disporre l'accettazione, con efficacia retroattiva fino all'anno 2010, di tutte le istanze, con esito positivo, trasmesse dalle imprese entro la data di approvazione della presente deliberazione;
- sia opportuno, in sede di prima applicazione, ovvero con riferimento alle richieste di rettifica che incidano sulle determinazioni tariffarie degli anni 2010 e 2011, disporre che l'indennità amministrativa, di cui al comma 7.10 della RTDG, sia applicata nella misura minima, pari a 1000 euro.

Ritenuto inoltre che:

- sia opportuno integrare i criteri per la determinazione d'ufficio delle tariffe di riferimento, nello specifico in relazione alle componenti relative al costo di capitale di località, nei casi in cui non sia disponibile il vincolo per l'anno termico 2007-2008 ovvero non siano disponibili i dati relativi ai punti di riconsegna serviti;
- ai fini di cui al precedente alinea si ritiene opportuno prevedere che, per il servizio di distribuzione, la determinazione sia effettuata tenendo conto del livello delle componenti della tariffa di riferimento a copertura dei costi di

capitale approvati per località che presentino caratteristiche simili, in relazione alla densità abitativa e alla collocazione geografica;

- sia in particolare opportuno che il valore delle componenti, a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione determinato d'ufficio, sia fissato pari al livello minimo determinato dall'Autorità per località con caratteristiche simili, escluso il primo decile;
- al fine di garantire un'applicazione semplificata, per le determinazioni di cui al precedente punto sia opportuno fare riferimento: per quanto riguarda le caratteristiche di densità abitativa, alla classificazione prevista dal TIQE per le aree di alta, media o bassa densità; per quanto riguarda le aree geografiche agli ambiti tariffari definiti nella RTDG;
- in relazione alla componente a copertura dei costi di località, relativi al servizio di misura, sia opportuno assegnare, d'ufficio, il livello minimo delle componenti approvate, escluso il primo decile

DELIBERA

1. di accettare, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie relative al servizio di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2010 e 2011, tutte le richieste di rettifica, valutate positivamente, pervenute entro quindici giorni dalla data di approvazione della presente delibera, mentre per gli anni successivi valgono le regole generali stabilite nella RTDG.
2. di integrare i criteri adottati per la determinazione d'ufficio delle tariffe, nei casi in cui non sia disponibile il vincolo per l'anno termico 2007-2008 ovvero non siano disponibili i dati relativi ai punti di riconsegna serviti, prevedendo una modifica della RTDG, mediante l'inserimento del seguente comma 7.6bis:
"7.6bis Nel caso in cui non sia disponibile il vincolo per l'anno termico 2007-2008 ovvero non siano disponibili i dati relativi ai punti di riconsegna serviti:
 - la componente $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ è fissata pari al valore minimo, escluso il primo decile, calcolato dall'Autorità per le località aventi la medesima densità e appartenenti al medesimo ambito tariffario in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi;
 - la componente $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$ è fissata pari al valore minimo calcolato dall'Autorità per le località in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi, escluso il primo decile."
3. di prevedere che, in sede di prima applicazione, ovvero con riferimento alle richieste di rettifica che incidano sulle determinazioni tariffarie degli anni 2010 e 2011, l'indennità amministrativa, di cui al comma 7.10 della RTDG, sia applicata nella misura minima, pari a 1000 euro.
4. di pubblicare il presente provvedimento ed il testo della RTDG, come risultante dalle integrazioni apportate, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni